Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 7 gennaio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 7 GENNAIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** 12ª estrazione di obbligazioni 7 % ed estrazione di obbligazioni 5,50 %. — **S. A. Zedapa, in Padova:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate nella 19ª estrazione. — **Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Soc. an. coop. Elettrica Arizzano, in Verbania-Intra:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Serra Riccò:** Estrazione di obbligazioni comunali dei prestiti civici emessi negli anni 1924 e 1928, annualità 1941. — **Soc. an. Gioachino Zopfi, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Dormelletto (Novara):** Estrazione di obbligazioni dei prestiti comunali. — **Comune di Treviglio (Bergamo):** Obbligazioni del prestito comunale 4,50 %, emissione 1926, sorteggiate il 9 dicembre 1941-XX.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1941-XX, n. 1426.

Aumento del numero di pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero massimo delle pensioni da concedere ai decorati dell'Ordine militare di Savoia viene elevato nella seguente misura:

Cavalieri	da 700	a	1000
Ufficiali	» 140	»	200
Commendatori	» 56	»	75
Grandi ufficiali	» 25	»	35
Gran croci	» 12	»	18

Nel detto limite sono comprese le pensioni di riversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse e da concedere alle bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

Art. 2.

Verificandosi delle vacanze nei gradi superiori dell'Ordine potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni occorrenti alla esecuzione della presente legge, che ha vigore dal 1° luglio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

RELAZIONE e R. DECRETO 16 dicembre 1941-XX, n. 1427.

5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 16 dicembre 1941-XX, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

MAESTA',

In dipendenza dell'annessione di territori ex jugoslavi al Regno d'Italia, appare necessario stanziare in bilancio i fondi occorrenti per i servizi di vigilanza, ispezione e direzione dei vari ordini di scuole, per la concessione di sussidi agli studenti che compiono i propri studi presso le Regie università del Regno, nonchè per l'adattamento di immobili, nei territori medesimi. Complessivamente i fondi da stanziare in bilancio per i titoli innanzi accennati, ammontano a L. 1.951.000.

E' necessario, inoltre, assegnare i seguenti contributi straordinari:

L. 2.500.000 al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

L. 1.500.000 all'Associazione nazionale combattenti

L. 400.000 all'Università di Camerino

ed inscrivere in bilancio i fondi di:

L. 300.000 per spese relative alla preparazione del quarto congresso internazionale per l'educazione all'aperto e

L. 300.000 per il completamento dei lavori di restauro del Palazzo Pisani, sede del Regio conservatorio di musica « Benedetto Marcello » di Venezia.

Alle occorrenze sopra indicate, si provvede mediante prelevamento della complessiva somma di L. 6.951.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42, a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42 sono disponibili lire 34.742.392;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire seimilioninovecentocinquantunomila (L. 6.951.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 366-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) L. 2.500.000

Cap. n. 421-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale combattenti » 1.500.000

Cap. n. 431-XVIII (di nuova istituzione). — Somma da erogare per sussidi agli studenti delle nuove provincie dalmate, che compiano i propri studi presso le Regie università del Regno . . . . » 600.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 115-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per sussidi agli studenti montenegrini che compiano i propri studi presso le Regie università del Regno . . . . » 200.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 142. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. . . . . . . » 300.000

Cap. n. 184-*bis* (di nuova istituzione). — Spese e indennità per la preparazione del IV congresso internazionale di educazione all'aperto . . . . » 300.000

Cap. n. 192-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato all'Università di Camerino . . . . » 400.000

Cap. n. 204-*sexies* (di nuova istituzione). — Indennità per il servizio di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume. Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto agli ispettorati scolastici, alle direzioni didattiche, alle scuole dell'ordine elementare, medio e superiore nei territori predetti, nonchè a quello dei Provveditorati agli studi di Spalato e di Cattaro e del Commissariato scolastico di Lubiana . . . . L. 1.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 105-*novies* (di nuova istituzione). — Spese per la sistemazione e l'adattamento della Villa Zuber in Cattaro, destinata ad alloggio prefettizio . . . » 151.000

Totale . . . L. 6.951.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1428.

Riconoscimento, agli effetti civili, della riunione dei due Benefici parrocchiali di S. Andrea, in località Gricignano del comune di Borgo S. Lorenzo (Firenze), e di S. Ansano, in località Monteceraia dello stesso Comune.

N. 1428. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 1° gennaio 1941-XIX, relativo alla riunione dei due Benefici parrocchiali di S. Andrea, in località Gricignano del comune di Borgo S. Lorenzo (Firenze), e di S. Ansano, in località Monteceraia dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1429.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della chiesa di Santa Maria della Neve, in frazione Ferrazze del comune di S. Martino Buon Albergo (Verona).

N. 1429. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 29 dicembre 1939-XVIII, integrato con l'altro successivo in data 26 giugno 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia di Santa Maria della Neve, nella chiesa dallo stesso titolo, in frazione Ferrazze del comune di S. Martino Buon Albergo (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1430.

Trasformazione della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Barletta.

N. 1430. R. decreto 14 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Barletta viene trasformata in Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio della stessa città e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1431.

Abolizione di alcune zone di servitù militari.

N. 1431. R. decreto 14 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, vengono abolite alcune zone di servitù militari.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Sergio*, di stazza lorda tonnellate 20,77, iscritto al Compartimento marittimo di Roma, degli armatori ditta Pasquale Melchiorri & Figli, con sede a Roma: dalle ore 15 del 2 ottobre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Marco Polo*, di stazza lorda tonnellate 28,40, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore De Giglio Cosimo, con sede a Molfetta: dalle ore 10 del 24 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *San Michele*, di stazza lorda tonnellate 24,22, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Minervini Domenico fu Mauro, con sede a Molfetta: dalle ore 15 del 15 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Palestina*, di stazza lorda tonnellate 27,28, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Campanile Nicola & C., con sede a Mola: dalle ore 8 del 14 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Costanzo Ciano*, di stazza lorda tonn. 33,57, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Santoro Vito fu Domenico, con sede a Mola di Bari: dalle ore 9 del 2 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Italia*, di stazza lorda tonnellate 20,78, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Berlen Nicola fu Giovanni, Berlen Palma fu Sallustio, Soldano Maria fu Francesco, Berlen Francesco Paolo fu Giorgio, Berlen Isabella fu Giorgio, con sede a Bari, e dal 6 ottobre 1941 dell'armatore Campanile Francesco di Francesco, con sede a Mola di Bari: dalle ore 8 del 4 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Città di Brindisi*, di stazza lorda tonn. 21,24, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore De Martino Pasquale fu Antonio, con sede a Trani: dalle ore 8 del 4 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Tiravanti Stella del Mare*, di stazza lorda tonn. 31,50, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore De Pirro Francesco di Stefano, con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 8 del 18 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *Sant'Antonio*, di stazza lorda tonn. 23,87, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società Virmapesca Virgilio e Mastronardi, con sede a Bari: dalle ore 12 del 3 settembre 1941-XIX.

Motopeschereccio *S. Maria Giovanna*, di stazza lorda tonn. 17,38, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Demonte Angela, con sede a Mola di Bari: dalle ore 9 del 2 settembre 1941-XIX;

Motopeschereccio *La Ditta*, di stazza lorda tonnellate 37,96, iscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia, dell'armatore La Rosa Lazzaro fu Augusto, con sede a Civitavecchia: dalle ore 20 del 25 agosto 1941-XIX;

Motopeschereccio *S. Marco*, di stazza lorda tonnellate 48,95, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice S. A. Italiana per l'esercizio e l'industria della pesca - Amo, con sede a Roma: dalle ore 16 del 19 agosto 1941-XIX;

Motopeschereccio *Flavio Gioia*, di stazza lorda tonn. 34,35 iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Liberati Nicola e Maccaferri Maria, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 10 del 15 luglio 1941-XIX;

Motopeschereccio *S. Gabriele*, di stazza lorda tonnellate 29,90, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Palestini Antonio, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 10 del 15 luglio 1941-XIX;

Motoveliero *Salvatore S.*, di stazza lorda tonnellate 29,36, iscritto al Compartimento marittimo di Messina, dall'armatore Francesco Silipigni fu Salvatore, con sede a Messina: dalle ore 10 del 10 agosto 1941-XIX;

Motoveliero *Raffaeluccia*, di stazza lorda tonn. 347, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Starita Mario, con sede a Napoli: dalle ore 8 del 20 settembre 1941-XIX;

Motorimorchiatore *Angea*, di stazza lorda tonnellate 28,84, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice S. A. Rimorchiatori Riccardi, con sede a Genova: dalle ore 10 del 24 settembre 1941-XIX;

Piropesca *San Giuseppe*, di stazza lorda tonnellate 39,77, iscritta al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatore Matteo Ferrari, con sede a Cagliari: dalle ore 15 del 12 agosto 1941-XIX;

Motonave da pesca *Luciana*, di stazza lorda tonnellate 61,72, iscritta al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore De Marco Giuseppe, con sede a Napoli: dalle ore 12 del 1° agosto 1941-XIX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 248.

(5103)

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, e successive modificazioni, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Fratelli Garrè*: dalle ore 24 del 23 agosto 1941;

Motoveliero *Filuccio*: dalle ore 24 del 17 settembre 1941;

Motoveliero *Carla*: dalle ore 24 del 6 settembre 1941;

Motogoletta *Margherita Madre*: dalle ore 24 del 7 agosto 1941;

Rimorchiatore *Belroire*: dalle ore 12 del 28 maggio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 250.

(5135)

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 122, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Adriatico*: dalle ore 15 del 17 settembre 1941;

Motopeschereccio *Piccolo Sergio*: dalle ore 16 del 4 settembre 1941;

Motopeschereccio *San Mauro*: dalle ore 10 del 5 settembre 1941;

Piroscafo *Costanza*: dalle ore 24 del 23 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 252.

(5134)

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del piropeschereccio « Capodoglio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piropeschereccio *Capodoglio*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 26 settembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 254.

(5133)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Alfa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 154, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Alfa*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 30 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 238.

(5122)

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Alato ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 414, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Alato* (ex *Giulia*), già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 23 settembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 255.

(5130)

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motoveliero « Fiammetta ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, riguardante iscrizione tem-

poranea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Fiammetta*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 30 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 253.

(5132)

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 30, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo *Ninfea*: dalle ore 24 del 5 luglio 1941;
Motoveliero *Igea*: dalle ore 24 del 1° agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 251.

(5131)

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 5 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bonassisi » intestato nel comune di Ortanuova a Frezza Antonio di Gaetano, alla partita 2376, foglio di mappa 1, particella 7, per la superficie di Ha. 10.68.30 e con l'imponibile di L. 640,98.

Il fondo confina: a nord, col torrente Carapelle; a sud-est, con la proprietà Di Leo Isabella; a sud-ovest, con la predetta proprietà e con quella Di Leo Onofrio fu Pietro.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bonassisi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 25.000 (venticinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1941-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 162.

(5097)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 dicembre 1941-XX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », società anonima cooperativa con sede in Agrigento, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », società anonima cooperativa con sede in Agrigento, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(33)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Rettifica di intestazione di marchio di fabbrica

Si dà atto che, a seguito di documentata istanza prodotta dall'interessato, il marchio di fabbrica n. 17417, registrato il 30 luglio 1919 al nome di Valentino Baldacci, a Pisa, deve intendersi trascritto, fin dall'origine, al nome del « Laboratorio chimico farmaceutivo V. Baldacci », a Pisa.

(23) *Il direttore*: ZENGARINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio della Digagna di Guastalla in provincia di Reggio Emilia

Con R. decreto 20 settembre 1941-XIX, n. 3847, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre successivo, al registro n. 20, foglio n. 250, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stata disposta, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la soppressione del Consorzio della Digagna di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia ed il trasferimento delle sue funzioni al Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano Reggiano, con sede in Mantova.

(16)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », con sede in Agrigento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », società anonima cooperativa con sede in Agrigento e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il prof. dott. Filippo Triolo fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », società anonima cooperativa con sede in Agrigento ed i signori avv. Antonino Martorana fu Salvatore, avv. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco e Vincenzo Caruso fu Leopoldo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(34)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, con sede in Ragusa Ibla, frazione del comune di Ragusa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 agosto 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, avente sede nel comune di Ragusa, e sostituisce la procura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 17 settembre 1940-XVIII, con il quale il dott. Santo Cascone è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. Cascone ha trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Arezzo fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla, in liquidazione, avente sede nel comune di Ragusa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Santo Cascone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(17)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 20 posti di allievo ufficiale permanente dei vigili del fuoco nel ruolo tecnico di gruppo A del Servizio antincendi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, e successive modificazioni, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati, i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il R. decreto legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 24376-1175, in data 6 settembre 1941-XIX, per l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per 40 posti di allievo ufficiale permanente dei vigili del fuoco nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Servizio antincendi, di cui n. 20 posti da riservarsi a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 25771-1175, in data 20 settembre 1941, a ridurre da 90 a 60 giorni il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a 20 posti di allievo ufficiale permanente dei vigili del fuoco nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Servizio antincendi.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto: la laurea in ingegneria conseguita nel Regno; il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica; l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno; nonchè l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco, la quale sarà accordata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso le scuole centrali dei Servizi antincendi.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,65 ed a m. 0,82, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

La somma del visus dei due occhi non dev'essere inferiore ai 16 decimi senza correzione di lenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare

al concorso, faranno pervenire, nel prescritto termine, all'ufficio anzidetto, le domande a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina ad ufficiali di 5ª classe, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 28° anno di età, oppure il 33° qualora si trovi nelle condizioni sotto elencate:

a) per i mutilati ed invalidi per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O.;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, o in qualità di assimilati o militarizzati abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII a relative operazioni militari;

d) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

e) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Gli aspiranti dovranno produrre:

se nelle condizioni di cui al punto *a*): il decreto di concessione della pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; quest'ultima attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

se nelle condizioni di cui ai punti *b*), *c*) e *d*): copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 e la dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare n. 657/S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra, oppure analoga dichiarazione per l'applicazione della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

se nelle condizioni di cui al punto *e*): una dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose che comprovi la qualità di socio di diritto dell'Unione stessa.

Il limite massimo di 28 anni di età è pure aumentato, purchè non si superino complessivamente i 33 anni di età:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La dichiarazione del limite massimo di 28 anni di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, purchè gli stessi non superino i 33 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina ad allievo ufficiale dei vigili del fuoco sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Tale termine non potrà comunque essere posteriore alla data di inizio dell'apposito corso presso la Scuola centrale di applicazione per il Servizio antincendi. In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece da un vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dove essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai Vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.F.S. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N. F. o da uno dei Vice segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati per ratifica, da un componente il Direttorio Nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del

Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residense entro l'anno;

7) stato di servizio militare dal quale risulti che il candidato riveste il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito, o della Regia marina o della Regia aeronautica;

8) diploma originale di laurea o copia autenticata da Regio notaio; certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame del corso e il voto riportato nell'esame di laurea;

9) certificato del competente sindacato dal quale risulti l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera o, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) i candidati che appartengono a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili dovranno produrre il preventivo nulla osta dell'autorità competente.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 potranno essere esibiti:

a) qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione, che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizio prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo di studio e il certificato prescritti dai precedenti articoli 2 e 4 n. 8.

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 7, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5 e 6 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nell'A. I. o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, i candidati devono comprovare con documenti legali, da presentarsi non oltre la data in cui hanno inizio le prove orali di esame, il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Per i mutilati e combattenti varranno gli stessi documenti di cui al punto 1) dell'art. 4.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato o in qualità di assimilati o militarizzati dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui detti titoli si trovano, tutti gli estremi del concorso per il quale sono stati prodotti, esibendo in loro vece un certificato rilasciato dalla competente Regia università.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di Sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal direttore degli Studi esperienze, comandante delle scuole, oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

d) da un professore dell'ordine universitario (Facoltà di ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di 1ª classe comandante di corpo, componente.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte o grafiche e quella orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Art. 12.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 10 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque punti per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ed, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'Estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed in fine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 ultimo comma del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nella legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per l'Interno, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, saranno nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi.

Quelli che supereranno tutte le prove prescritte in tale scuola saranno nominati ufficiali di 5ª classe. In caso contrario, saranno ammessi per una sola volta agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il periodo di frequenza alla Scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova.

Agli allievi ufficiali compete esclusivamente il rimborso delle spese personali di viaggio in 2ª classe per raggiungere Roma, nonchè un assegno lordo mensile di L. 916,98 secondo le vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbia diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 15.

Il prefetto, direttore generale dei Servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER ALLIEVO UFFICIALE

(GRUPPO *A*)

1. — *Meccanica applicata alle costruzioni*: - Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2. — *Costruzioni civili e industriali*: - Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzione - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3. — *Fisica tecnologica*: - Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4. — *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: - Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5. — *Idraulica*: - Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6. — *Nozioni generali di chimica industriale*: - Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7. — *Elettrotecnica*: - Principi generali di elettricità e magnetismo e delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte e grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5), 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Roma, addì 10 ottobre 1941-XIX

(26) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quattro posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo C del Servizio antincendi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939-XVII, numero 960, e successive modificazioni, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 24376-1175 in data 6 settembre 1941-XIX, per l'espletamento, con la procedura d'urgenza, del concorso per otto posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del Servizio anticendi, di cui quattro posti da riservarsi a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattro posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del Servizio anticendi, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate e dovranno pervenire alla prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi anticendi) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie del'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra;

b) gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari, coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; quando gli appartenenti alle suddette categorie siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininter-

rottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece da un vice-segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.; o da uno dei Vice-segretari; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice-segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice-segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.F.S. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice-segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/S in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la causa fascista e dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XV e fino al 31 luglio 1939 e nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XV e fino al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante

certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato;

9) titolo di studio o copia autenticata del Regio notaio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4 (n. 9).

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 13 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che siano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui detto titolo si trovi, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 10.

Il giudizio sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un vice-prefetto o vice-prefetto ispettore in servizio al Ministero (Direzione generale dei servizi antincendi), presidente;

b) da un professore di scuole dell'ordine medio, componente;

c) da un ufficiale dei vigili del fuoco di 2ª o di 3ª classe, componente;

d) dal capo del personale dei Servizi antincendi, componente;

e) da un assistente principale o da un primo assistente del ruolo dei Servizi speciali antincendi, componente.

Un funzionario amministrativo di gruppo A addetto al Ministero di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte, pratiche ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte, quelle pratiche e quella orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte, pratiche ed orali muniti di fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Art. 12.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 10 disporrà di 10 punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e dal punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esame.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione dei sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ed, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle

Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 ultimo comma del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, e nel Regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministero, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice assistenti in prova per un periodo di almeno 6 mesi trascorso il quale, se riconosciuti idonei, dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice assistenti.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice assistente in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,24 secondo le vigenti disposizioni oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

Il prefetto, direttore generale dei Servizi anticendi, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER VICE ASSISTENTE IN PROVA

(GRUPPO *C*).

1. — Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale.
2. — *a)* Nozioni di storia civile d'Italia, dal 1815;
b) Nozioni di storia letteraria italiana;
c) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
3. — Prova pratica di dattilografia.
4. — Nozioni elementari di statistica: (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).
5. — Nozioni generali sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Corpi dei vigili del fuoco.
6. — Prova pratica di disegno.
7. — Elementi di fisica.
8. — Matematica elementare.

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettere *a)* e *b)* e 8: la prova orale verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

La prova pratica di disegno verterà soltanto su elementi di macchine.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

(21) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Esito del concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere in ingegneria chimica presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3832;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G.-040-24-146767 in data 10 dicembre 1941-XX;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica, in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato ing. Fichera Sebastiano.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(40)

Esito del concorso a un posto di segretario in prova fra periti industriali chimici presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3837;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G.-040-24-146768 in data 10 dicembre 1941-XX;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a un posto di segretario in prova fra periti industriali chimici in base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato Angerame Giuseppe

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(41)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.